



38726 / 10

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 07/07/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIULIANA FERRUA  
Dott. ALFONSO AMATO  
Dott. VITO SCALERA  
Dott. GIAN GIACOMO SANDRELLI  
Dott. SILVANA DE BERARDINIS

- Presidente - SENTENZA  
N. 1778  
- Consigliere -  
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 40711/2009  
- Consigliere -  
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) .

avverso la sentenza n. 1024/2005 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del  
14/10/2008

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/07/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott.  
VITO SCALERA  
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.  
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto dott. Gioacchino Izzo, che chiede il rigetto del ricorso;  
udito l'avv. Michele Priolo del Foro di Reggio Calabria, che chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata

#### O S S E R V A

Calabrò Fortunato, imputato del reato di furto pluriaggravato di preziosi e somme di denaro in danno di secondo l'ipotesi di accusa da lui asportati dalla casa di abitazione della predetta approfittando dell'agevole accesso che ivi aveva per essere stato all'epoca dei fatti fidanzato della figlia della padrona di casa, ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del 14 ottobre 2008, che aveva confermato la condanna pronunciata a suo carico da quel Tribunale.

Deduce il ricorrente la nullità della sentenza impugnata per:

- 1) violazione degli artt. 192 e 546 cpp, per avere i giudici del merito affidato la conferma della responsabilità dell'imputato a sospetti più che a prove;
- 2) violazione degli artt. 468, 546, 192 e 195 del codice di rito, per l'erroneo rigetto della sua richiesta di esame del genitore

Il ricorso è destituito di fondamento.

Il primo motivo è infondato, atteso che, contrariamente a quanto il ricorrente sostiene, tanto la sentenza di primo grado che quella in esame hanno dato piena ed esauritiva contezza delle prove che avevano fondato l'affermazione di responsabilità dell'imputato, consistenti 1) nei fotogrammi delle telecamere che avevano ripreso l'attuale ricorrente mentre frugava nel luogo ove di consueto veniva riposto il denaro; 2) nella circostanza - riferita dalla parte lesa - che il padre dell'imputato aveva restituito i gioielli (del valore di circa sessanta milioni di lire) e la somma di £. 1.500.000=, peraltro di gran lunga inferiore a quella sottratta; 3) in quanto aveva riferito la



all'epoca fidanzata dell'imputato, secondo la  
quela il le aveva reso piena confessione dei fatti,  
giustificando il suo operato sia con la necessità di accantonare  
denaro per il loro matrimonio, sia nella circostanza che il denaro  
prelevato comunque in qualche misura apparteneva anche a lui,  
visto che di lì a poco l'avrebbe sposata.

Se poi il ricorrente intendesse con il suddetto motivo di ricorso  
prospettare il riesame del contesto probatorio motivatamente  
scrutinato dai giudici del merito, il ricorso sarebbe inammissibile,  
essendo precluso in questa sede di legittimità il riesame del merito,  
specie se, come nel caso di specie, la sentenza impugnata abbia  
dato conto con motivazione ragionevole delle ragioni della  
decisione.

Infondato è anche il secondo motivo di appello, atteso che la corte  
territoriale ha ritenuto correttamente non ammessa dal primo  
giudice la testimonianza del , sia perché proposta  
tardivamente, sia perché il suo esame successivo non era  
consentito, avendo riferito la signora non di circostanze  
apprese de relato, ma di quanto le aveva detto il , e  
cioè di avvenimenti svoltisi sotto la sua diretta percezione.

Del resto, come ribadisce la sentenza impugnata, l'escussione del  
suddetto teste sarebbe stata comunque superflua, atteso che il  
predetto avrebbe dovuto riferire di circostanza pacifica ed  
incontestata, e cioè della restituzione dei gioielli e di parte del  
denaro sottratto dall'imputato.

Valga solo aggiungere che neppure con i motivi di ricorso il  
difensore dell'imputato nega la restituzione dei gioielli e di piccola  
parte del denaro, limitandosi ad affermare che il padre  
dell'imputato avrebbe dato delle spiegazioni a giustificazione delle  
suddette restituzioni, che a suo dire non potevano costituire  
elemento dimostrativo della responsabilità dell'attuale ricorrente.


Il ricorso va pertanto rigettato, ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 7 luglio 2010

IL CONSIGLIERE est.



IL PRESIDENTE

